

COMUNICATO STAMPA

Assicurazioni: come cambia il regime fiscale delle riserve del ramo vita Pronte le istruzioni per la determinazione del reddito

La variazione delle riserve tecniche obbligatorie, relative al ramo vita, concorre a formare il reddito d'esercizio non più in maniera piena ma con una limitazione. Quest'ultima è ottenuta applicando alla variazione stessa una specifica percentuale derivante dal rapporto tra ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, anche se esenti o esclusi. I ricavi rilevanti sono soltanto quelli relativi al ramo vita e sono esclusi quelli riguardanti le polizze il cui rischio di investimento è sopportato dagli assicurati nonché quelli relativi alla gestione dei fondi pensione.

Con la circolare 60/E di oggi, l'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulla corretta applicazione del regime fiscale per la determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative, recentemente modificato dall'art.13-bis del DL 78/2010.

Il nuovo regime produce i suoi effetti, anche se nella misura ridotta del 50 per cento, già in sede di versamento del secondo acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 luglio 2010.

Roma, 23 dicembre 2010